



Come funzionano le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro

Le **sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro** previste dal D.Lgs. 81/2008 vengono irrogate al Datore di lavoro ed altri soggetti (dirigenti, preposti, lavoratori, ecc.) in caso di **mancato rispetto degli obblighi** in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Sicurezza lavoro, differenza tra sanzioni penali ed amministrative

La sicurezza sul lavoro è una materia avente forte rilevanza penale nel nostro ordinamento, in cui la violazione di un obbligo di natura sostanziale costituisce, nella maggior parte dei casi, un **reato** punito con una **sanzione penale**. Per inadempienze di natura formale si parla, invece, di illecito punito con una **sanzione amministrativa**.

Un esempio di reato di natura contravvenzionale è la mancata formazione dei lavoratori e/o dei preposti, punito con l'arresto o l'ammenda.

RIMOZIONE O OMISSIONE DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE

Di natura più grave rispetto alle contravvenzioni sono i reati chiamati delitti. Nel nostro ordinamento i delitti possono essere puniti solo per comportamenti dolosi, con un paio di eccezioni: quelli di natura preterintenzionale e, caso che ci riguarda più da vicino parlando di sicurezza, quelli colposi espressamente previsti dalla legge.

I delitti sono puniti con la **reclusione** o la **multa**.

Nel Codice Penale sono due gli articoli inerenti i delitti in tema di sicurezza sul lavoro:





- **Art. 451 codice penale:** Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516
- **Art. 437 codice penale:** Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni

Se da un illecito punito con una sanzione penale deriva una lesione personale grave o gravissima, o peggio ancora la morte, il Codice penale prevede reati di natura ben più grave rispetto a quelli già visti. E' quanto previsto dai famigerati art. 589 e 590 c.p.

L'importo delle sanzioni in caso di contravvenzione

Come si calcola l'importo della sanzione (sarebbe meglio dire "ammenda") in caso di una contravvenzione impartita dall'Organo di vigilanza che ha riscontrato in azienda un illecito di natura penale? Un esempio può essere utile a chiarire le idee.

Calcolo dell'ammenda per mancata formazione dei lavoratori

Vediamo il caso di una piccola azienda che non ha mai svolto alcun corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori.

A seguito di un sopralluogo ispettivo l'organo di vigilanza, non riscontrando la presenza di alcun attestato di formazione, accerta la contravvenzione riferendo la notizia di reato al PM del Tribunale competente. Il verbale di contravvenzione contiene la prescrizione di ottemperare entro un termine previsto agli obblighi di formazione dei lavoratori.

Il caso esaminato riguarda la violazione dell'art. 37 del Testo unico sicurezza, punito con l'arresto del Datore di lavoro da 2 a 4 mesi o la pena alternativa dell'ammenda.

Reato	Riferimento	Ammenda
Mancata formazione lavoratori	Art. 37 comma 1	Da € 1.474,21 a € 6.388,23



Il datore di lavoro provvede senza alcun indugio all'adempimento richiesto, fornendo riscontro all'organo di vigilanza e pagando l'importo dell'oblazione pari ad 1/4 della massima ammenda prevista, calcolata in € **1.597,06**. Viene quindi data comunicazione al PM di estinzione del reato ed il procedimento penale, sospeso fino a questo momento, archiviato d'ufficio.

L'esempio appena proposto è calzante per un'azienda di piccolissime dimensioni, con non più di 5 lavoratori privi della formazione obbligatoria di legge. Infatti, per violazioni che riguardano più di 5 addetti, la **sanzione risulterà raddoppiata** (da € 1.597,06 a € **3.194,12**) e sopra i dieci lavoratori **triplicata** (€ **4.791,18**). E' quanto previsto dalle modifiche al TUS introdotte nel 2015 dal Job Acts.

*In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1,7,9 e 10, se la violazione si riferisce a **piu' di cinque lavoratori** gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a **piu' di dieci lavoratori** gli importi della sanzione sono triplicati.»*

art. 55 D.Lgs. 81/2008

Violazioni sicurezza lavoro, oltre alle sanzioni prevista anche la sospensione dell'attività lavorativa

La **sospensione dell'attività lavorativa** consiste nel potere da parte dell'Ispettorato nazionale del Lavoro di fermare la parte dell'attività lavorativa interessata dall'illecito riscontrato.

Una delle principali novità del nuovo articolo 14 è l'attribuzione all'**Ispettorato nazionale del Lavoro** dei compiti di vigilanza e controllo, fino ad oggi prerogativa regionale con le Aziende Sanitarie Locali (salvo ambiti particolari come l'edilizia dove l'INL aveva già competenza in affiancamento alle ASL). E' quanto previsto da una modifica dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2008.

La novità destinata a modificare in modo sostanziale il quadro previgente è la **cancellazione del requisito della reiterazione** per le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Una novità che esporrà le aziende non in regola al rischio di immediata applicazione della sospensione dell'attività, soprattutto se letta in combinato disposto con l'assenza di qualsiasi **criterio di discrezionalità** nell'applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività da parte dell'Ispettorato.





La sospensione dell'attività è prevista qualora sia riscontrato uno dei seguenti illeciti:

- **Presenza di lavoratori irregolari**
- **Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza**

LAVORATORI IRREGOLARI

Scende dal 20% al 10% la soglia di lavoratori non in regola che fa scattare l'immediata sospensione dell'attività nei luoghi di lavoro.

Il conteggio riguarda sia i lavoratori per i quali al momento dell'accesso ispettivo non risultava presentata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sia quelli inquadrabili come lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 del Codice Civile), ove non si sia provveduto ad inoltrare comunicazione. all'Ispettorato del Lavoro.

Il conteggio viene effettuato **al momento dell'accesso ispettivo**, considerando tutti i lavoratori presenti, come definiti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/08.

***Definizione di lavoratori:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Omissis...*

Nel conteggio dei lavoratori irregolari non si computano i soggetti per i quali è prevista unicamente la comunicazione all'Inail, quali i coadiuvanti familiari ed i soci lavoratori, che invece verranno considerati per il calcolo del totale dei lavoratori su cui calcolare la percentuale di irregolari.

Non si applica invece la sospensione nel caso di microimpresa, in cui il lavoratore risulti l'unico occupato.





La somma prevista per sanare la violazione riscontrata sarà pari a:

- € 2.500 fino a n. 5 lavoratori irregolari
- € 5.000 oltre i n. 5 lavoratori irregolari

Tali **somme saranno raddoppiate** nell'ipotesi in cui l'azienda sia stata già oggetto di analogo provvedimento, in un periodo fino a 5 anni dall'ultima violazione riscontrata, anche se relativo a violazioni di diversa natura.

L'allegato I del D.Lgs. 81/08 elenca le gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro per le quali si applica il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, e per ciascuna fattispecie la somma aggiuntiva che l'azienda dovrà versare per ottenere la revoca del provvedimento.

N.	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del DVR	€ 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	€ 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	€ 300/lavoratore
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP)	€ 3.000
5	Mancata elaborazione POS (Piano operativo di sicurezza)	€ 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	€ 300/lavoratore
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	€ 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	€ 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	€ 3.000
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	€ 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	€ 3.000
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	€ 3.000





Una delle novità più importanti del nuovo impalcato normativo, come già detto, è la **cancellazione delle reiterazione** quale presupposto per l'applicazione del provvedimento di sospensione.

Chi può sospendere l'attività nei luoghi di lavoro

Il potere sospensivo è prerogativa in capo all'**Ispettorato nazionale del lavoro**, che adotta il provvedimento di sospensione attraverso il proprio personale. Per gli illeciti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro tale potere, oltre che dall'Ispettorato, è esercitabile anche da parte delle **Aziende Sanitarie Locali**.

Resta invece la competenza esclusiva del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** in caso di violazione in tema di prevenzione incendi.

Schematicamente la competenza viene così suddivisa:

Illecito	Competenza
Lavoro irregolare	Ispettorato nazionale del lavoro
Sicurezza luoghi di lavoro	ASL - Ispettorato nazionale del lavoro
Prevenzione incendi	Vigili del Fuoco

Il provvedimento di sospensione dell'attività nei luoghi di lavoro viene adottato nell'immediatezza dell'accertamento, ovvero entro 7 giorni se segnalato da altre Amministrazioni.

Come ottenere la revoca della sospensione

La condizione primaria per la revoca del provvedimento di sospensione è la regolarizzazione dei lavoratori (in caso di lavoro nero) e l'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di lavoro dovrà inoltre provvedere al pagamento della **somma aggiuntiva** prevista per la situazione di irregolarità di cui riesce a dimostrare l'adeguamento.



Tale pagamento dovrà essere effettuato:

- In un'unica soluzione
- Con un anticipo del 20%, e residuo maggiorato del 5% entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di pagamento

Il mancato versamento, anche parziale, di quanto previsto, costituisce titolo esecutivo per la riscossione secondo le modalità della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento di sospensione dell'attività nei luoghi di lavoro decade automaticamente nei casi di conclusione dell'iter previsto dal D.Lgs. 758/1994, purché siano pagate le somme aggiuntive previste.

Il ricorso contro la sospensione dell'attività nei luoghi di lavoro

È sempre possibile ricorrere avverso il provvedimento di sospensione emesso. Nel caso di lavoro irregolare il ricorso va presentato entro il termine di 30 giorni agli uffici regionali dell'INL, calcolati a partire dalla data di notifica del provvedimento al Datore di lavoro.

Più complesso il ricorso in caso di sospensione dell'attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza, rimessa al parere del giudice penale anche per quanto previsto dal D.Lgs. 758/1994.

L'inottemperanza al provvedimento di sospensione

Nei casi in cui l'azienda non ottemperi al provvedimento di sospensione il Datore di lavoro rischia di essere punito secondo le previsioni contenute nell'art. 14 comma 15 del D.Lgs. 81/08.

- Lavoro nero: arresto fino a 6 mesi
- Gravi violazioni sicurezza: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400

